



YAW n. 1140  
Re. 13- M/20

Prot. n. 12123 del 09/10/2020

## PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 63 del 09/10/2020

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N.105 DEL 30/05/2017 DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN VIA SAN GIORGIO N.2 - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

**PREMESSO** che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

**VISTE** le richieste di sopralluogo avanzate in data 14/09/2016 prot.10060 e in data 12/01/2017 prot. 383, dalla Sig.ra **LUCCHERINI EUGENIA**, nata a Montegiorgio (AP) il 05/04/1930 e residente in Montegiorgio (FM) in Via San Giorgio 2, in qualità di proprietaria del fabbricato sito in Montegiorgio in via San Giorgio n. 2 e distinto in Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 197, per la verifica dei danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

**VISTA** la "*Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto*", redatta in data 06.03.2017 dai componenti della squadra d'ispezione MR720 del Dipartimento della Protezione Civile, scheda n. 002, aggregato n. 02100.00, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in Via San Giorgio,2, catastalmente distinto al foglio 18 particella 197, con esito finale "**Edificio NON UTILIZZABILE**";

**ACCERTATO** che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto, distinto al foglio 18 del Comune di Montegiorgio, con la particella 197 sub 3-5-6-7, risulta intestato a:

- **LUCCHERINI EUGENIA, nata a Montegiorgio (AP) il 05/04/1930;**

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 105 del 30.05.2017, prot. n.6929 del 06/06/2017 con la quale si ordinava lo sgombero e il divieto di utilizzo dell'immobile sito in Montegiorgio in via San Giorgio n.2, identificato catastalmente distinto al Fg. n.18, Part. n. 197 sub 3-5-6-7, in quanto dichiarato non utilizzabile dalla suddetta Scheda FAST n.002 del 06/03/2017;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE: URBANISTICA – AMBIENTE



**VISTA** la *Perizia Asseverata* relativa alla *Scheda AeDES*, trasmessa dall'USR – Marche, (Rif. Pratica n. 6483 del 05/02/2018), redatta dal tecnico Ing. Raul Luciani, per l'edificio in esame meglio individuato al Fg. n.18, Part. n. 197, con esito di agibilità "B – 'Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.';

**PRESO ATTO** che la Sig.ra **Luccerini Eugenia** ha presentato la "*Richiesta di concessione contributo per interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2016*" per l'immobile distinto al catasto al foglio n. 18 mappale n. 197, ubicato in via San Giorgio n.2, mediante piattaforma informatica istituita dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Rif. Pratica 490.40.20/2018/USR/3510, registrata presso gli archivi dell'ufficio Urbanistica del Comune di Montegiorgio come P. Ed. n. 176/2018;

**ATTESO CHE** l'Ufficio Urbanistica del Comune di Montegiorgio, con prot. n. 6572 del 14/05/2018 ha inviato a mezzo pec all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche l'esito favorevole della verifica di conformità urbanistico-edilizia;

**VISTO** l'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO del progetto strutturale, rif. Pratica 490.40.20/2018/USR/3510, trasmesso dall'USR – Marche, a questo comune il 05/11/2019 Prot. n.14599;

**VISTO** il Decreto di Concessione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 3160 del 07/11/2019, trasmesso a questo Comune dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione protocollo n. 14783 del 08/11/2019;

**PRESO ATTO** che la Sig.ra **Luccerini Eugenia** ha trasmesso VARIANTE mediante piattaforma informatica all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche (rif. Pratica MUDE 490.40.20/2018/USR/3510) e con nota trasmessa dall'USR – Marche prot.n 2096 del 13/02/2020 è stata richiesta verifica in ordine alla inesistenza di condizioni ostative agli interventi;

**ATTESO CHE** l'Ufficio Urbanistica, con prot. n. 5052 del 04/05/2020 ha inviato a mezzo pec all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche il relativo parere favorevole circa la verifica di conformità urbanistico-edilizia;

**VISTA** la *dichiarazione di sospensione lavori* trasmessa dal tecnico Ing. Raul Luciani, mediante piattaforma informatica all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, Prot. USR 22759 del 13/03/2020;

**VISTA** la *richiesta di proroga* trasmessa dal tecnico Ing. Raul Luciani, mediante piattaforma informatica all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, Prot. USR 39506 del 05/05/2020;

**VISTA** la *comunicazione fine lavori* (Prot. USR 61916 del 14/07/2020), con la quale il tecnico Ing. Raul Luciani ha comunicato che in data 06/07/2020 i lavori sono stati ultimati;

**CONSIDERATO** che in data 21/09/2020 (Prot. USR 79483) l'USR – Marche ha trasmesso l'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI rif. Pratica 490.40.20/2018/USR/2871, assunto al Prot. n. 11100 del 21/09/2020;

**VISTA**, pertanto, la relativa documentazione di fine lavori redatta dal tecnico Ing. Raul Luciani e disponibile sulla piattaforma informatica istituita dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione (prot. USR 61916 del 14/07/2020);



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



**VISTA**, in particolare, la *Dichiarazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori*, con la quale lo stesso tecnico, in qualità di progettista e direttore dei lavori ASSEVERA "... che, in seguito alla esecuzione delle opere, l'intero edificio ha raggiunto la piena agibilità e non sussistono ragioni ostanti al rientro nelle abitazioni, ... da parte dei rispettivi residenti.";

**ACCERTATO** che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto individuato al foglio 18 part. 197 sub 3-5-6-7 del Comune di Montegiorgio, risulta intestato a:

- **LUC CERINI EUGENIA**, nata a Montegiorgio (AP) il 05/04/1930;

**VISTO** il D.L. n° 189 del 17.10.2016, convertito con modificazioni dalla Legge 15/12/2016, n. 229, e s.m.i.;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n° 4 del 17.11.2016 e s.m.i.;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n° 8 del 14.12.2016 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Regolamento Edilizio;

**VISTO** il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

## REVOCA

il proprio Provvedimento n. 105 del 30/05/2017 con il quale si ordinava lo sgombero e il divieto di utilizzo dell'immobile sito in Montegiorgio identificato al Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 197 sub 3-5-6-7, alla sig.ra:

- - **LUC CERINI EUGENIA**, nata a Montegiorgio (AP) il 05/04/1930; residente in Montegiorgio (FM) in san Giorgio n.2;

in quanto sono state ripristinate le condizioni di agibilità dell'immobile, come asseverato dall' Ing. Raul Luciani nella *Dichiarazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori*, richiamata in premessa depositata presso l'USR – Marche – Sisma2016, unitamente al resto della documentazione di fine lavori (rif. Pratica 490.40.20/2018/USR/2871).

La revoca del provvedimento è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione.

## COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, successive alla presente revoca, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Elena Lombardi per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



## DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
  - a. alla Prefettura di Fermo, PEC: [protocollo.preffm@pec.interno.it](mailto:protocollo.preffm@pec.interno.it)
  - b. ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: [tap20530@pec.carabinieri.it](mailto:tap20530@pec.carabinieri.it)ognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. Di trasmettere la presente per i provvedimenti di competenza:
  1. all'Ufficio di Polizia Municipale, al fine di effettuare le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza;
  2. all'Ufficio Ragioneria del Comune di Montegiorgio.

## AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Michele Ortenzi

